



COMUNE DI GHISALBA

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO ISTITUZIONE - EROGAZIONE - FRUIZIONE DEI BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE

Aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 in data 30 Gennaio 2024

Art. 1 Normativa di riferimento

1. Il servizio mensa per i dipendenti comunali è disciplinato dagli articoli 45 e 46 del CCNL del 14 settembre 2000, che recitano:

o *“Art. 45*

1. Gli enti, in relazione al loro assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell'art. 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.

2. Possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.

3. Sono fatti salvi gli eventuali accordi di maggior favore in atto.

4. Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo pari a un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente dall'ente.

o *Art. 46*

1. Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che l'ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4 dell'articolo precedente.

2. I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della disciplina sull'orario adottata dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 45, comma 2.

3. Il personale in posizione di comando che si trovi nelle condizioni previste dal presente articolo riceve i buoni pasto dall'ente ove presta servizio.”

Art. 2 Principi generali

1 Il Comune di Ghisalba, in relazione al proprio assetto organizzativo e in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale dipendente il servizio di mensa aziendale.

2. Il servizio di mensa è erogato nella forma del ticket restaurant (buono pasto)

3. Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.

4. Il buono pasto può essere utilizzato anche per il godimento dei servizi sostitutivi di mensa.

Art. 3 Definizione del servizio sostitutivo di mensa

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi convenzionati con l'appaltatore e dislocati sul territorio o mediate la cessione di prodotti di gastronomia pronti per consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali.

Art. 4 Diritto al servizio mensa

1. Il buono pasto viene erogato, previa timbratura, per ogni rientro pomeridiano o serale secondo l'orario di lavoro e se la prestazione giornaliera è di almeno 6 ore di servizio effettivo, al netto della pausa.

2. Per ogni rientro supplementare effettuato il buono pasto viene erogato se la prestazione giornaliera, al netto della pausa, è di almeno 6 ore di servizio effettivo di lavoro con una pausa dell'attività lavorativa non inferiore a 30 minuti e non superiore alle due ore. Dopo l'orario ordinario devono essere effettuate almeno 2 ore di servizio effettivo straordinario o recupero.

3. Se il dipendente è in missione, ha diritto al buono pasto solo se non chiede il rimborso delle spese sostenute per il pasto e nel rispetto della presente regolamentazione. Servizi esterni che comprendono l'erogazione gratuita di un pasto completo non danno diritto all'erogazione del

buono pasto. Il dipendente dovrà timbrare la pausa col timbratore on line cellulare o in ufficio con omessa timbratura. Per ogni fattispecie dovrà essere data comunicazione all'ufficio personale.

4. Tutte le altre assenze dal servizio (ferie, festività soppresse, malattia, permessi non retribuiti, ecc.), non sono considerate come servizio effettivo, al solo fine dell'erogazione dei buoni pasto.

5. In ogni caso ad ogni dipendente spetta un solo buono pasto per ogni giornata lavorativa, nel rispetto delle norme di cui alle lettere precedenti.

6. Nel caso di dipendenti soggetti a turni di lavoro che, per rilevanti esigenze organizzative, sono obbligati a prestare attività lavorativa in fascia oraria distribuita attorno all'orario in cui è solitamente prevista la pausa mensa pranzo o cena, si ha diritto al buono purché la prestazione effettiva (esclusa la pausa mensa) sia almeno di 6 ore.

Nel caso di turno, la pausa, di 15 minuti, dovrà essere timbrata o all'inizio o alla fine del turno.

7. In caso di consultazioni elettorali, il buono pasto viene riconosciuto al personale coinvolto, rispettando quanto citato sopra, sia che la spesa sia a carico di questo ente o sia oggetto di rimborso da parte dello Stato/Regione/Provincia.

8. La prestazione lavorativa può non essere interrotta dalla pausa in caso di attività obbligatoria per legge ai sensi dell'art. 34 comma 5, del CCNL del 16.11.2022 quali ad esempio l'imprescindibile continuità dei servizi della Polizia Locale, della squadra operaia, dei servizi sociali, dello stato civile ecc... al verificarsi di un evento emergenziale. Questa fattispecie non genererà nessuna decurtazione automatica della pausa, del lavoro straordinario eventualmente effettuato oppure della flessibilità positiva. Il buono pasto verrà riconosciuto se si rispettano tutti i seguenti requisiti:

- la prestazione deve essere di almeno 6 ore di servizio effettivo.
- l'orario ordinario deve avere il rientro pomeridiano o serale o, in caso di lavoro straordinario, devono essere effettuate almeno 2 ore di servizio effettivo straordinario dopo l'orario ordinario.
- La prestazione dovrà essere autorizzata dal responsabile e inviata all'ufficio personale.

Art. 5 Valore e utilizzo del buono pasto

1. Il buono deve avere un valore nominale sufficiente a coprire i 2/3 del costo di un pasto completo comprendente un primo, un secondo, un contorno frutta e bevande. Il rimanente terzo è a carico del lavoratore.

2. In prima applicazione del presente regolamento il valore nominale del buono pasto è fissato in € 7,00.

Art. 6 Procedura di erogazione dei buoni pasto

1. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti è effettuata entro il mese successivo a quello di riferimento.

3. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista su ciascun buono.

Art. 7 Personale di qualifica Dirigenziale

1. Il Segretario comunale ha titolo a un buono pasto per ogni giornata in cui presta servizio anche nelle ore pomeridiane, escluso il sabato.

Art. 8 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio alle norme dei C.C.N.L. in vigore.

2. Le previsioni ivi contenute potranno essere ridefinite ed estese ad ulteriori periodi e ad altre categorie di lavoratori individuando le fattispecie in sede di contrattazione decentrata.

3. Il presente regolamento sostituisce il precedente approvato con deliberazione della G.C. n. 17 del 05/03/2012.

4. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.